

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. L'agente agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività indipendente-mente dalla tipologia di prodotto collocato, provvigioni riconosciute direttamente dall'Impresa mandante per la quale l'attività di intermediazione è svolta. Coerentemente con il Mandato di Agenzia, l'importo percepito può avere la seguente specifica:
- Fisso e quindi incluso nei premi assicurativi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto
 - Variabile di natura economica ricevuto in virtù dell'attività di intermediazione complessivamente svolte e del servizio erogato al cliente.
- b. Per quanto riguarda l'importo erogato direttamente dal contraente per i servizi prestati dall'intermediario, si rimanda interamente a quanto indicato dalla polizza dove viene esplicita-to/riportato l'importo percepito per tale attività.
- c. Per quanto riguarda le polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni riconosciute dall'impresa sono di se-guito riportate, come indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Settore I: autovetture (esclusi autotassametri) | % | Settore VI: macchine operatrici e | % |
| Settore II: autotassametri | % | Settore VII: carrelli macchine agricole | % |
| Settore III: autobus | % | Settore VIII: natanti ad uso privato | % |
| Settore IV: autocarri e motocarri | % | Settore IX: natanti ad uso pubblico | % |
| Settore V: motoveicoli e ciclomotori | % | | |

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

- c. nel caso di intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

- a. Con riferimento al pagamento dei premi:
i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.